



Roma (vedi intestazione digitale)

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE  
ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Ministero della Transizione ecologica  
Direzione Generale per la crescita  
sostenibile e la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[ID\_VIP: 5243]  
cress@pec.minambiente.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. GIADA: 34.43.01/20/2019- 81.1

Allegati:

Oggetto: **[ID\_VIP: 5243] MASCHITO (PZ) – VENOSA (PZ):** Progetto per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato “Castellani”, composto da 11 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 3,545 MW, per una potenza complessiva di 38,995 MW, da realizzarsi in agro del Comune di Maschito e Venosa (PZ), con opere di connessione ricadenti anche nei comuni di Forenza (PZ), Palazzo San Gervasio (PZ) e Banzi (PZ),

**Istanza di proroga del provvedimento di VIA favorevole rilasciato dalla Regione Basilicata con DGR 1489 del 17/11/2015.**

Proponente: WKN Basilicata Development PE2S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

*e.p.c.*

All'Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro della Cultura  
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero della Transizione ecologica  
Commissione tecnica di verifica  
dell'impatto ambientale – VIA e VAS  
[ID\_VIP: 5243]  
ctva@pec.minambiente.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio della Basilicata  
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio II – Scavi e tutela  
del patrimonio archeologico  
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio III – Tutela del patrimonio  
artistico, storico e architettonico  
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

SB

Alla Regione Basilicata  
Dipartimento ambiente e energia  
Ufficio compatibilità ambientale  
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

**VISTO** il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla *“Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente”*;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

**VISTO** l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

**VISTO** quanto previsto dalla Regione Basilicata con la vigente Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54 *“Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010”*;

**VISTO** l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”* ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti, al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

**VISTO** l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle*



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.i

funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

**VISTO** il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236, la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, Norme transitorie e finali e abrogazioni, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

**VISTI** gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare" e il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sono rispettivamente ridenominati: "Ministero della Cultura" e "Ministero della Transizione ecologica";

**CONSIDERATO** che la Società WKN Basilicata Development PE2 S.r.l., con nota del 24/04/2020 - trasmessa, per conoscenza, anche allo scrivente Ufficio, da cui è stata acquisita con prot. n. 13632 del 27/04/2020 -, ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), ai sensi dell'art. 25, c. 5 del D. Lgs. 152/2006, **istanza di proroga del provvedimento di VIA (favorevole), rilasciato per l'impianto in epigrafe dalla Regione Basilicata con DGR 1489 del 17/11/2015;**

**CONSIDERATO** che, con nota prot. 36473/DVA del 20/05/2020, l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), verificata la conformità della documentazione trasmessa a corredo di tale istanza a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, ha comunicato «la procedibilità dell'istanza di cui trattasi», chiedendo alla Commissione Tecnica VIA/VAS se, alla luce del complessivo aggiornamento fornito dalla WKN Basilicata Development, si potessero ritenere confermate le valutazioni già effettuate in merito al progetto nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale svolta;

**CONSIDERATO** che, con la suddetta istanza, la Società WKN Basilicata Development PE2 S.r.l., titolare dell'autorizzazione unica relativa all'impianto eolico di cui in oggetto rilasciata dalla Regione con successiva Determina Dirigenziale n.23AF.201 6/D.00319 del 18/11/2016, ha comunicato quanto segue:

- Nel corso del precedente procedimento valutativo condotto in sede regionale, la Società ha proposto la sostituzione della tipologia di aerogeneratore (da VESTAS V112, con altezza mozzo pari a 119 m, diametro rotore di 112m e potenza unitaria pari a 3,0 MW, a NORDEX N131, con altezza mozzo pari a 106m, diametro rotore di 131m e potenza unitaria pari a 3,545 MW) e la riduzione del numero complessivo degli aerogeneratori componenti originariamente l'impianto da 25 a 11, di cui 9 nel Comune di Maschito e 2 nel Comune di Venosa.

Rispetto a tale modifica progettuale, formalizzata con istanza prot. n. WKN/BAS2/ST/2016026, l'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, con nota del 23/09/2016 prot.n.0146890/23A13, ha



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



A

dichiarato non sostanziale la modifica del progetto, per il quale era stato rilasciato Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale con la D.G.R. n.1489/2015 che, pertanto, a seguito delle modifiche, risulta essere riferito alla nuova configurazione di layout da **n. 11 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 3,545 MW, per una potenza complessiva di 38,995 MW da realizzarsi nei comuni di Maschito e Venosa (PZ) con opere connesse ricadenti nei comuni di Palazzo San Gervasio, Forenza e Banzi;**

- Con nota del 29/09/2017 prot. n. WKN/BAS2JST/2017038 del 29/09/2017, l'istante ha richiesto una prima proroga di almeno venti mesi dei termini previsti per dare inizio e fine ai lavori di costruzione del progetto; l'Ufficio Energia della Regione Basilicata, con Determina Dirigenziale n.23AF.2017/D.01451 del 30/11/2017, ha accolto parzialmente l'istanza di proroga, stabilendo per la proponente l'obbligo di dare concreto avvio ai lavori di costruzione dell'impianto entro e non oltre il giorno 18/05/2019 e di concludere gli stessi entro il 17/11/2020, fissato quale termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale;
- Con successiva nota del 01/03/2019 prot. n. WKN/BAS2/ST/2019005, la proponente ha invece richiesto una seconda proroga di venti mesi dei termini fissati con D.D. n.23AF.2017/D.01451 del 30/11/2017 per dare inizio e fine ai lavori di costruzione dell'impianto in argomento. Il summenzionato Ufficio Energia, con Determina Dirigenziale n.23AF.2019/D.00526 del 07/08/2019, ha accolto parzialmente la ulteriore istanza di proroga, stabilendo che, fermo restando il termine del 17/11/2020 per l'ultimazione dei lavori, stabilito dalla DD. 1451 del 30/11/2017, la Società avrebbe potuto dare avvio ai lavori di costruzione dell'impianto entro e non oltre il giorno 18/05/2020;

**CONSIDERATO** che, con successiva istanza dell'11/03/2020, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 13632 del 27/04/2020, la Società WKN Basilicata Development PE2 S.r.l., ha chiesto, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i, la concessione di un'ulteriore proroga del termine di validità del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale relativo al progetto indicato in oggetto rilasciato dalla regione Basilicata con DGR n. 1489 del 17/11/2015, per un periodo di 60 mesi a decorrere dalla data di scadenza del 17/11/2020 e dunque fino al 17/11/2025;

**CONSIDERATO** che il giudizio di Compatibilità Ambientale di cui sopra, così come rideterminato con **DGR n. 1489 del 17/11/2015** era da considerarsi valido fino al **17 novembre 2020**;

**RILEVATO** che la suddetta istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA per l'impianto in esame, avente potenza complessiva di 38,995 MW, è stata formulata in vigenza del nuovo assetto normativo introdotto dal D.lgs. n. 104/2017, che prevede l'attribuzione di competenza allo Stato in materia di VIA degli impianti eolici a terra superiori a 30 MW;

**VISTO** quanto disposto dall'art. 16, comma 2, *lett. m)* del Regolamento di organizzazione di questa Amministrazione di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, in base al quale è la scrivente Direzione Generale l'organo qualificato ad *istruire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e ad esprimere il parere per le successive determinazioni del Ministro*;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 16611 del 01/06/2021, questa Direzione generale ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata di esaminare, per quanto di competenza, la documentazione inerente al progetto proposto dalla Società WKN Basilicata Development PE2 S.r.l., valutando se la stessa risultasse sufficiente alla formulazione delle richieste valutazioni, e stabilire se, alla luce della documentazione fornita dalla medesima Società, si potessero ritenere confermate le valutazioni già effettuate nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale svolta dalla Regione Basilicata e conclusasi con l'emissione del provvedimento di VIA di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1489 del 17/11/2015 e se vi fossero, quindi, le condizioni per concedere la proroga del provvedimento di VIA regionale in questione;




SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554


PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it





Layout di confronto tra la prima e la seconda soluzione progettuale.  
Nell'immagine sottostante quella oggetto della presente istanza di proroga.




SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

**CONSIDERATO** che, proprio in merito alla documentazione che la Società dichiarava di aver allegato all'istanza (1. Relazione sulla non sostanziale variazione delle condizioni ambientali; 2. A.17 Studio di Impatto Ambientale - Marzo 2012), la Scrivente ne segnalava invece l'assenza, evidenziando, peraltro che, per tale fattispecie procedurale in esame, la documentazione non viene resa disponibile sul portale del Ministero dell'Ambiente, si chiedeva alla Società con la suddetta nota di provvedere nel più breve tempo possibile ad inoltrare, analogamente a quanto già fatto per l'istanza, la documentazione tecnica non solo al MATTM, ma anche a questa Direzione Generale ed alla Soprintendenza competente per territorio;

**ESAMINATI** quindi tutti gli elaborati cartografici e testuali prodotti dalla Società proponente, si descrive sinteticamente l'intervento in esame:

Il parco eolico "Castellani", comprensivo di tutte le opere, è localizzato nel territorio dei Comuni di Venosa, Maschito, Palazzo San Gervasio, Forenza e Banzi provincia regionale di Potenza, Regione Basilicata.

Il progetto, autorizzato con Determina Dirigenziale n.23AF.2016/D.00319 del 18/11/2016, è ubicato nel territorio dei comuni di Maschito, Venosa, Palazzo San Gervasio, Forenza e Banzi, Provincia di Potenza, ed è costituito da n. 11 turbine della potenza nominale di 3,545 MW ciascuna, per una potenza complessiva di 38,995MW. La turbina di progetto prevista è del tipo Nordex N131 – 3,545 MW con altezza al mozzo di 106 metri e diametro del rotore pari a 131 metri. La soluzione di connessione (STMG del 24/12/2015 n. prot. TRISPA/P20150013849) elaborata da Terna S.p.A prevede il collegamento in antenna alla sezione a 150 kV di una nuova stazione elettrica di smistamento a 150 kV denominata "Banzi" da collegare in entra-esce alla linea 150 kV "Genzano-Forenza/Maschito", localizzata nel Comune di Banzi (PZ).



Inquadramento geografico dell'area di progetto e ubicazione degli aerogeneratori e punto di connessione su vista satellitare.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, esaminati gli elaborati del progetto depositati dalla ditta proponente, con nota prot. n. 11928 del 21/12/2020, acquisita agli atti con prot. n. 37398 del 22/12/2020, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale, che di seguito si riporta integralmente:

*«In riferimento alla richiesta acquisita da questo Ufficio al n. 4919-A del 11/06/2020 riguardante il progetto in argomento,*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- *premesso che la Società proponente ha presentato in data 11/03/2020 istanza per la concessione di una proroga del termine di validità del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale relativo al progetto indicato in oggetto;*
- *posto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. n) del regolamento di organizzazione di questa Amministrazione di cui al D.M. 23 gennaio 2016, è la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti Paesaggio - Servizio V "TUTELA DEL PAESAGGIO" - l'organo qualificato ad istruire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e ad esprimere, nel medesimo ambito, il parere per le successive determinazioni del Ministro;*
- *visto il parere con prescrizioni della Soprintendenza Archeologica del 27/09/2013;*
- *visti i relativi elaborati progettuali trasmessi (1. Relazione sulla non sostanziale variazione delle condizioni ambientali; 2. A.17 Studio di Impatto Ambientale (Marzo 2012);*
- *visto il sollecito datato 16/11/2020 presentato dal richiedente ed acquisito al prot. di questo Ufficio al n. 11109-A del 01/12/2020;*

*questa Soprintendenza trasmette le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010.*

## **1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO**

### **1.1. Beni paesaggistici**

*1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:  
nessuno*

*1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:*

- *D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*
- *D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett h) "le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici"*
- *D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett m) "le zone di interesse archeologico"*

*1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):*

*Il richiedente nell'evidenziare le interferenze tra il patrimonio paesaggistico e le fasce di rispetto previste dalla legge regione Basilicata n. 54/2015, riporta che:*

- *N. 6 aerogeneratori (CST03, CST04, CST05, CST08new, CST09new, CST017new) ricadono all'interno del buffer di 500 m dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua;*
- *N. 4 aerogeneratori (CST08new, CST15, CST17new, CST11new) ricadono all'interno delle aree agricole destinate a Vigneti DOC anche se il richiedente specifica che le fondazioni delle suddette turbine non insistono realmente su vigneti esistenti;*
- *Il parco eolico cade nel buffer di 5000 m dal centro storico di Maschito.*

*1.1.d. norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:  
Nessuno*

*1.1.e. indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:*

*I beni paesaggistici vincolati ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004 che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero Maschito, Venosa, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Forenza, Banzi*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

1.1.f. segnalazione di eventuali nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, regionali o ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali, quindi, vige il regime di cui all'art.146, comma 1) del Codice:

D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett m) "zone di interesse archeologico di nuova istituzione"  
Gli aerogeneratori in progetto, come pure le opere di connessione, cadono interamente all'interno dell'Ager Venusinus.

## 1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

### VENOSA

Masseria Saraceno - Quaranta – Vincolo D.M. 08.02.97 – D.M. 27.08.98

Ex Monastero S. Agostino – Vincolo D.M. 11.09.90

Palazzo La Torre – Vincolo D.M. 17.04.90

Castello – Vincolo D.M. 01.03.97

Masseria Matinella Veltri – Vincolo D.M. 27.02.92

Masseria Santangelo – Vincolo D.M. 03.04.92

Masseria Casone – Vincolo D.M. 08.10.92

Masseria Trentangeli – Vincolo D.M. 02/10/92

Stazione ferroviaria di Venosa Maschito – Vincolo D.S.R. n. 78 del 19/09/2018 (vincolo di nuova istituzione) che dista circa 4 km dal più vicino aerogeneratore

### MASCHITO

Palazzo Colombo – Vincolo D.D.R. 01.04.04

Palazzo Nardoza – Vincolo D.D.R. 11.07.2006

### FORENZA

Chiesa rurale e cripta rupestre di San Biagio (Fg. 71 – p.lle 62 e 64) – Vincolo D.S.R. n. 35 del 01/07/2020 (vincolo di nuova istituzione)

### PALAZZO SAN GERVASIO

Castello - Vincolo D.M. 07.02.97

Palazzo D'Errico – Vincolo D.S.R. n. 72 del 19/09/2018 (vincolo di nuova istituzione)

### MONTEMILONE

Masseria Torre di Quinto – Vincolo D.M.08.10.92

### BANZI

La Badia – Vincolo D.M.04.01.97

1.2.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10:

- comma 1) I beni culturali immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, presenti all'interno dei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero Maschito, Venosa, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Forenza, Banzi
- comma 4) lettera g: Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico presenti nei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero nei comuni di Maschito, Venosa, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Forenza, Banzi



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*B*

1.2.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

Il richiedente nell'evidenziare le interferenze tra il patrimonio architettonico e le fasce di rispetto previste dalla legge regione Basilicata n. 54/2015, riporta che:

- Nessun aerogeneratore cade nel buffer di 3000 m da beni vincolati architettonicamente

### **1.3. Beni archeologici**

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10, 13 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

area di vincolo archeologico individuata ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del CBCP:

- Area archeologica Mangiaguadagno nel comune di Venosa (D.D.R. 23.04.13), che dista dal parco 2,2 km;

- Area archeologica Loreto/Notarchirico nel comune di Venosa (D.S. 19.12.80 [mod. D.S. 15.09.80, D.S. 16.05.79]), che dista dal parco 2,5 km;

- Area archeologica Matinelle nel comune di Palazzo San Gervasio (D.D.R. 18.01.12), che dista dal parco 3,7 km;

- Area archeologica Tufarellone nel comune di Venosa (D.M. 12.11.80), che dista dal parco 3,2 km;

- Parco archeologico dell'antica Venusia comprendente la Trinità nel comune di Venosa (D.M. 21.10.93 [mod. D.M. 31.12.80]), che dista dal parco 4,6 km;

- Area archeologica delle catacombe della Maddalena nel comune di Venosa (D.M. 21.10.77), che dista dal parco 4,7 km.

- Regio tratturello di Notarchirico (D.M. del 22/12/1983) che dista dal parco 850 m;

- Tratturo Comunale di Genzano (D.M. del 22/12/1983) che dista dal parco 20 m (!!!!!)

1.3.b. esistenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice);

- Nell'area più prossima all'impianto in esame (considerando anche il solo buffer di 2 km) sono presenti circa 50 punti di interesse archeologico, noti in letteratura da precedenti indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio, come correttamente indicato anche nella schedatura dei siti inclusa nella ViArch e 17 siti emersi nel corso delle ricognizioni puntuali avvenute tra il 2013 ed il 2015, ai fini della redazione del documento.

1.3.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici e/o di beni archeologici;

Il richiedente nell'evidenziare le interferenze tra il patrimonio archeologico e le fasce di rispetto previste dalla legge regione Basilicata n. 54/2015, riporta che:

- N. 1 aerogeneratore (CST11new) cade all'interno del buffer di 200 m del Tratturo Correa.

## **ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO**

### **2.1 Beni paesaggistici**

2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio - le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati);

Le analisi contenute nel SIA sono relative al primo impianto di progetto con 25 aerogeneratori che si è ridotto, nel corso del procedimento, ad 11 con modifica del modello di turbina. Sono state prodotte solo n. 8 fotosimulazioni da cui è possibile ricavare informazioni di massima sull' impatto del progetto in esame sui principali centri urbani.

2.1.b. *Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile).*

*Parchi esistenti (dal portale RSDI della Regione Basilicata)*

- Parco eolico n. 21 nel comune di Palazzo S. Gervasio (n. 17 aerogeneratori). Potenza complessiva 34MW;

- Parco eolico n. 13 nel comune di Banzi (n. 5 aerogeneratori). Potenza complessiva 10MW;

- Parco eolico n. 14 nel comune di Banzi (n. 15 aerogeneratori). Potenza complessiva 30MW;

- Parco eolico n. 30 nel comune di Forenza (n. 36 aerogeneratori). Potenza complessiva 23,8MW;

- Parco eolico n. 29 nel comune di Maschito (n. 24 aerogeneratori). Potenza complessiva 15,8MW;

- Parco eolico n. 03 nel comune di Lavello (n. 12 aerogeneratori). Potenza complessiva 39,6MW;

- Parco eolico n. 39 nel comune di Lavello (n. 07 aerogeneratori). Potenza complessiva 14MW.

*Parchi autorizzati (dal portale RSDI della Regione Basilicata)*

- Parco eolico n. 48 nel comune di Palazzo S. Gervasio (n. 08 aerogeneratori). Potenza complessiva 16MW;

- Parco eolico n. 64 nel comune di Palazzo S. Gervasio (n. 18 aerogeneratori). Potenza complessiva 36MW;

- Parco eolico n. 65 nel comune di Palazzo S. Gervasio (n. 08 aerogeneratori). Potenza complessiva 16MW;

- Parco eolico n. 52 nel comune di Montemilone (n. 05 aerogeneratori). Potenza complessiva 18MW;

- Parco eolico n. 56 nel comune di Montemilone (n. 17 aerogeneratori). Potenza complessiva 60MW;

*Si evidenziano, inoltre, anche innumerevoli minieolici nell'area vasta di analisi.*

2.1.c *Attestazione della conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005 e all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione.*

*nessuna*

## **2.2 Beni architettonici**

2.2.a *Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.*

*Lo Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto del 2012 non contiene analisi rispetto ai beni architettonici tutelati o vincolati*

## **2.3 Beni archeologici**



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*L'area dove andrebbe a localizzarsi l'impianto, si inserisce nel milieu territoriale dell'ager Venusinus, caratterizzato da un fitto popolamento in epoca romana, di cui notevoli sono le testimonianze materiali censite con le indagini dirette sul terreno. D'altra parte, come tuttora ben evidente dalle numerose interferenze tratturali, si tratterebbe di una porzione territoriale piuttosto centrale, rispetto a diversi tracciati individuati già in età preistorica per la transumanza. Il settore incluso tra Maschito e Venosa, in particolare la località Castellani, definisce la porzione di territorio insediata prima ancora della fondazione della colonia, con importanti siti sanniti, come quello scavato nel 2014 nella vicina Casalini, con cui Castellani per molti versi presenta somiglianze.*

*2.3.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.*

*Lo Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto del 2012 non contiene analisi rispetto ai beni archeologici tutelati o vincolati*

### **3. Parere endoprocedimentale**

*Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali,*

- vista l'istruttoria del Funzionario Archeologo di questo Istituto Responsabile della Tutela Archeologica dell'area interessata dall'intervento, dott.ssa Sabrina Mutino;*
- vista l'istruttoria del Funzionario Architetto di questo Istituto Responsabile della Tutela del Paesaggio delle aree interessate dall'intervento, arch. Serena Tedesco, dovendo verificare se, alla luce della presente istruttoria, sussistano i presupposti per un accoglimento favorevole della richiesta, si esprime come segue.*

*Il parco eolico "Castellani", comprensivo di tutte le opere, è localizzato nel territorio dei Comuni di Venosa, Maschito, Palazzo San Gervasio, Forenza e Banzi provincia regionale di Potenza, Regione Basilicata.*

*Il progetto, autorizzato con Determina Dirigenziale n.23AF.2016/D.00319 del 18/11/2016, è ubicato nel territorio dei comuni di Maschito, Venosa, Palazzo San Gervasio, Forenza e Banzi, Provincia di Potenza, Regione Basilicata ed è costituito da n. 11 turbine della potenza nominale di 3,545 MW ciascuna, per una potenza complessiva di 38,995MW. La turbina di progetto prevista è del tipo Nordex N131 – 3,545 MW con altezza al mozzo di 106 metri e diametro del rotore pari a 131 metri. La soluzione di connessione (STMG del 24/12/2015 n. prot. TRISPA/P20150013849) elaborata da Terna S.p.A prevede il collegamento in antenna alla sezione a 150 kV di una nuova stazione elettrica di smistamento a 150 kV denominata "Banzi" da collegare in entra-esce alla linea 150 kV "Genzano-Forenza/Maschito", localizzata nel Comune di Banzi (PZ). L'ambiente naturale delle aree coinvolte dall'ubicazione dell'impianto e delle opere ad esso connesse si presenta, nel complesso, privo di vegetazione arbustiva e arborea ad alto fusto, ed è quasi esclusivamente utilizzato per il pascolo e seminativo, con prevalente vocazione agropastorale.*

*L'area di intervento è caratterizzata dalla presenza di innumerevoli impianti di grande generazione. Considerando solo i parchi in stretta relazione con quello in oggetto di analisi, si contano 116 aerogeneratori già realizzati e 56 autorizzati, senza contare il minieolico in esercizio. Si fa notare che, all'interno del SIA 2012 non è riportato lo studio degli impatti cumulativi con gli impianti in esercizio o già autorizzati ed il progetto in esame, ma è soltanto riportata la presenza dell'impianto eolico della società E.R.G. ubicato nel territorio di Palazzo San Gervasio, distribuito in tre sottogruppi per un totale di n.17 aerogeneratori e dalla presenza di una linea elettrica aerea, che attraversa l'area di intervento.*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*In data 27/07/2016, in attuazione della legge n. 208/2015, è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa dal MIT, dal MIBACT e dalle Regioni Puglia, Basilicata e Campania per la progettazione e la realizzazione della "Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese" che collega Caposele (AV) a Maglie Santa Maria di Leuca (LE). Secondo detto Protocollo d'Intesa, il MIBACT intende "favorire iniziative di valorizzazione finalizzate a rafforzare l'attrattività dell'offerta culturale attraverso la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico artistico, migliorando la sua accessibilità e fruibilità, con particolare riguardo al patrimonio diffuso e raggiungibile in modo capillare tramite la mobilità dolce". Detto progetto, attualmente in fase di fattibilità tecnica ed economica, prevede un coinvolgimento del territorio oggetto di esame, poiché, nell'attraversare le aree agricole destinate a Vigneti DOC, nella tratta Venosa - Palazzo S. Gervasio costeggia il tratturello di Notarchirico, che dista circa 850 m dal più vicino aerogeneratore. Inoltre, una deviazione al percorso in prossimità della Masseria Lettini, costeggiando la S.P. ex S.S. 168 di Venosa, posiziona la ciclovia a soli 300 m dal più vicino aerogeneratore. **Questa Soprintendenza, con nota MIBACT\_SABAP-BAS n. 8769-P del 06/10/2020 ha valutato positivamente il Progetto di Fattibilità proposto**, data la potenziale attrattività del percorso per la sua valenza sia paesaggistica che storico-culturale, proponendo una ulteriore deviazione al fine di inglobare nel percorso il Parco Paleolitico di Notarchirico (Rif. Catastale Venosa fg. 38 part. 83) che è un ricettore sensibile di grande valore culturale, attualmente interessato da lavori di ristrutturazione e di valorizzazione tramite apposita campagna di comunicazione e che dista circa 2,7 km dal più vicino aerogeneratore.*

*Nel corso di indagini di archeologia di emergenza degli ultimi anni, inoltre, da questa zona sono emersi nuovi importanti indizi relativamente al popolamento del territorio in età sannita (IV-III a.C.) ed al passaggio della Via Appia, con la conseguente distribuzione di numerosi siti coevi lungo il percorso (III a.C.-III d.C.). Indizi di queste scoperte erano peraltro stati in parte intercettati anche nel corso delle ricognizioni effettuate per la redazione della VI Arch nel 2015. Pertanto, stante l'elevato potenziale archeologico del comprensorio in esame, caratterizzato dalla densità insediativa di lunga durata e dalla fitta viabilità di collegamento tra N-W e S-E, la realizzazione dell'impianto potrebbe rappresentare un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio archeologico diffuso, con i connessi valori paesaggistici.*

*La delimitazione dell'Ager Venusinus è stata validata nel corso della riunione del Comitato Tecnico Paritetico per il Paesaggio, tenutasi il 07/10/2020 e deliberata con successiva DGR n. 754 del 03/11/2020. La suddetta perimetrazione rientra tra le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale, ancora in corso ed in attuazione degli impegni programmatici assunti tra Ministero e Regione con la sottoscrizione dell'Intesa Interistituzionale di Copianificazione.*

*Dalle criticità appena esposte si ritiene che, date le modifiche intercorse al quadro vincolistico ed archeologico, date le interferenze sopracitate con i buffer indicati ai sensi della L.R. 54/15 e ss.mm.ii., dato il possibile impatto prodotto dal parco eolico in analisi sul progetto della "Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese" e sul "Parco Paleolitico di Notarchirico" dove è in corso un progetto di valorizzazione, vadano redatti un nuovo studio di impatto ambientale, che analizzi l'impatto visivo prodotto dal parco in progetto sui ricettori sensibili (anche di nuova istituzione) posti all'interno dell'area vasta di analisi, l'intervisibilità cumulata da estendersi all'interno dell'area vasta di analisi considerando aerogeneratori in esercizio, autorizzati, comprendendo anche il minieolico, ed un nuovo documento di valutazione del rischio archeologico.*

*Non sussistendo, dunque, i presupposti per la proroga richiesta, questa Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata esprime PARERE CONTRARIO rispetto a quanto in*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554


PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



**CONSIDERATO** che la Scrivente, con nota prot. 6119-P del 24/02/2021, ha chiesto alla competente Soprintendenza e al Servizio II di questa Direzione generale di formulare, per gli aspetti di competenza, le controdeduzioni a tali osservazioni;

**CONSIDERATO** che, con nota del 19/03/2021 la Società proponente ha trasmesso alla Scrivente la comunicazione relativa alla conferma di validità dell'autorizzazione paesaggistica inviata dalla Regione Basilicata con nota prot. n. 4831 dell'11/03/2021;



Ubicazione dell'impianto con riferimento ai beni sottoposti a tutela.

**Aree e siti non idonei**  
L.R. n.54 del 30.12.2015

**Beni culturali**

- Bene monumentale (buffer 1000 e 3000 m)
- Bene archeologico (buffer 1000 m)
- Perimetro Comparto "Ager Venusinus"

**Beni paesaggistici**

- Aree vincolate Ope Legis (ex L. 1497/39)
- Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua (buffer 150 e 500 m)
- Uso civico
- Tratturo della Correa (buffer 200 m)

**Aree comprese nel Sistema Ecologico Funzionale Territoriale**

- Rete ecologica - Corridoi fluviali
- Boschi

**Aree agricole**

- Vigneti DOC

(Dati relativi ad ubicazione non disponibili in formato cartaceo)

**Opere elettriche**

- Linea "Interna" - MT
- Linea "Esterna" - MT
- Cabina di utenza
- Cabina di consegna
- Stazione elettrica - Banzi (Autorizzata)



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*SB*

**CONSIDERATO** che questa DG, con nota prot. 16660-P del 14/05/2021 ha sollecitato la competente Soprintendenza e il Servizio II di questa Direzione generale, richiedendo di formulare, per gli aspetti di competenza, le controdeduzioni a tali osservazioni;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 90078 del 18/08/2021, il MiTE, nell'informare la Scrivente che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale si era espressa relativamente al progetto in argomento con parere positivo con prescrizioni n. 66 dell'8.03.2021, ha sollecitato questo Ministero all'espressione del proprio parere di competenza, rappresentando che la Società proponente aveva a sua volta richiesto, con nota del 04.08.2021, il rilascio della proroga in oggetto;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 36703 del 03/11/2021, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, in riscontro alla suddetta nota, ha espresso le proprie controdeduzioni;

*«Si riscontra la richiesta di controdeduzioni acquisita al Prot. 6034-A di questo Ufficio in data 28/05/2021 in riferimento alle Osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 inoltrate dalla Società proponente WKN Basilicata Development PE2 S.r.l. il 12/02/2021, acquisite con prot. 5901 del 22/02/2021 dal MIBACT\_|DG-ABAP-SERV V.*

*Questa Soprintendenza di seguito evidenzia le possibili controdeduzioni da sviluppare, unicamente in riferimento alle questioni di propria competenza, vale a dire le valutazioni tecniche contenute nel parere inoltrato a Codesto Servizio V della DG-ABAP con nota Prot. **MIBACT\_SABAP-BAS|21/12/2020|11928-P.***

*In riferimento al primo e al secondo punto delle Osservazioni "1) NON APPLICABILITA' DEI CRITERI UTILIZZATI DALL'ENTE e 2) NEL MERITO DELLE VALUTAZIONI ESPRESSE DALL'ENTE", si rileva che, contrariamente all'asserzione "la Legge Regionale n°54/2015 era già in vigore e i suoi effetti non sono stati in alcun modo valutati pregiudizievoli dall'Ente", la Legge Regionale n°54/2015 è entrata in vigore il 30.12.2015, data successiva a quella di rilascio di giudizio favorevole di compatibilità ambientale e Autorizzazione Paesaggistica da parte della Giunta Regionale (DGR 1489/2015 di novembre 2015).*

*Inoltre, dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica, adottata con Determina Dirigenziale prot. n°23AF2016/D00319 del 18/11/2016, il contesto vincolistico e di tutela non è affatto **immutato**: il testo della citata legge regionale è, infatti, aggiornato e coordinato con:*

- *L.R. n°5 del 4 marzo 2016 (Legge di Stabilità);*
- *L.R. n°19 del 24 luglio 2017: CAPO I - Disposizioni in materia di ambiente e di governo del territorio; art.1 – Integrazioni alla Legge Regionale 11 agosto 1999 n°23 "Tutela, governo ed uso del territorio";*
- *L.R. n°21 del 11 settembre 2017: "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010 n°1 – Norme in materia di energia elettrica e piano di indirizzo energetico ambientale regionale – D.Lgs n°152 del 3 aprile 200+6 – LR n°9/2007 – 26 aprile n°8 "Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" e 30 dicembre 2015 n°54 "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010";*
- *L.R. n°38 del 22 novembre 2018: art. 29 "Sostituzione dell'art.2 della legge regionale 30 dicembre 2015" e art.30 "Introduzione dell'art. 2bis alla legge regionale 30 dicembre 2015.*

*In questa sede, per quanto di competenza, si pone l'accento sulle modifiche introdotte dalla L.R. n°19 del 24 luglio 2017 (CAPO I, art.1) e dalla L.R. n°38 del 22 novembre 2018 (art. 30).*

*Nel primo caso, le modifiche introdotte disciplinano le modalità di formazione, adozione e*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – PPR. E' appena il caso di ricordare che con Determina di Giunta Regionale n. 754/2020 del 3 Novembre 2020 sono state approvate le attività del Comitato Tecnico Paritetico (con seduta del 7 ottobre 2020); dette attività sono state rese pubbliche sul portale web della Regione Basilicata in data 23 ottobre 2020, definendo una nuova perimetrazione di zone di interesse archeologico a valenza paesaggistica, ex art. 142 let. m del D.Lgs. 42/2004.

La delimitazione della Regione Basilicata delle aree di interesse archeologico di "nuova istituzione", ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004, è il risultato di un lavoro sinergico tra Sabap di Basilicata ed il Centro Cartografico del Dipartimento Ambiente e Energia - Regione Basilicata, finalizzato all'individuazione di "contesti di giacenza" a valenza paesaggistica. La digitalizzazione è avvenuta utilizzando come supporto le geometrie della CTR vettoriale e i criteri metodologici condivisi con il Comitato Tecnico Paritetico per il Piano Paesaggistico Regionale. L'insieme dei dati è stato validato dalla Regione Basilicata e dal MiC.

**Lo strato informativo Zone di interesse archeologico di nuova istituzione (Beni paesaggistici art. 142 let. m del D.Lgs. 42/2004) è stato aggiornato con le seguenti nuove aree ubicate nella zona nord della Regione Basilicata:** Agerbantimus, AgerVenusinus, AgerOfantino, Comprensorio Melfese, Corridoio Via Appia.

Dalla sovrapposizione della nuova perimetrazione con il layout dell'impianto emerge che gli aerogeneratori e le opere di connessione ricadono nella nuova zona di interesse archeologico denominata AgerVenusinus, come già d'altronde enucleato nel parere endoprocedimentale di cui alla nota protMIBACT\_SABAP-BAS| 21/12/2020|11928-P.

In relazione al secondo riferimento normativo (L.R. n°38 del 22 novembre 2018), l'art.30 introduce l'art. 2 bis della legge regionale 30 dicembre 2015 n°54:

"Cumulabilità degli impianti da FER ai fini della verifica di assoggettabilità alla VIA

1. Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente e di impedire la frammentazione artificiosa di un progetto di produzione di energia da fonte rinnovabile, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, e/o di considerare un singolo progetto anche in riferimento ad altri progetti appartenenti alla stessa categoria localizzati nel medesimo contesto territoriale ed ambientale, che per l'effetto cumulo determinano il superamento della soglia dimensionale fissata dall'allegato IV - Parte II del d.lgs. 3/04/2006, n.152, l'ambito territoriale da considerare, ai sensi dell'art. 4 del dlgs. 3/03/2011, n. 28, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) è definito da una fascia:

- Individuata dal raggio di 1 km misurato a partire dal centro per le opere puntuali, elevato a 2,00 km nelle aree non idonee individuate dalla presente legge;
- di 1 km misurato a partire dal perimetro esterno dell'area occupata per le opere areali, elevato a 2 km nelle aree non idonee ai sensi della presente legge;
- di 500 metri dall'asse del tracciato per le opere lineari [...]"

Come già sottolineato nel parere endoprocedimentale di questa Soprintendenza, l'area di intervento è caratterizzata dalla presenza di **innumerevoli impianti di grande generazione**: considerando solo i parchi in stretta relazione con quello in oggetto di analisi, si contano 116 aerogeneratori già realizzati e 56 autorizzati, senza contare il minieolico in esercizio. Tutti gli impianti strettamente connessi all'opera in esame già in esercizio o autorizzati sono esaustivamente elencati al punto 2.1 del citato parere.

Si ribadisce, inoltre, che all'interno del SIA 2012 non è riportato lo studio degli impatti cumulativi



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

con gli impianti in esercizio o già autorizzati ed il progetto in esame. Nell'ultimo documento fornito (relazione) si continua ad asserire che "Non sono stati realizzati impianti eolici che possano rendere necessaria la verifica di potenziali impatti cumulativi. Risultano autorizzati impianti eolici di grande taglia sul territorio di Palazzo San Gervasio ad una distanza superiore ai 2,3 km dagli aerogeneratori di progetto, tale da non determinare, qualora dovessero essere realizzati, effetti di cumulo significativi".

Il rispetto delle distanze minime tra l'aerogeneratore di progetto e quelli esistenti per evitare il così detto "effetto selva" è un obbligo a cui il ricorrente deve ottemperare ai sensi della normativa vigente (PIEAR) e non impedisce a questo Ufficio di analizzare l'impatto visivo dell'aerogeneratore di progetto sui beni culturali e sul paesaggio tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Per la parte archeologica, infine, si sottolinea ancora una volta l'elevato rischio che la realizzazione dell'opera potrebbe comportare: negli ultimi anni sono emersi nuovi importanti indizi da indagini archeologiche condotte in emergenza, relativamente al popolamento del territorio in età sannita (IV-III a.C.) ed al passaggio della Via Appia, con la conseguente distribuzione di numerosi siti coevi lungo il percorso (III a.C.-III d.C.). Pertanto, stante l'elevato potenziale archeologico del comprensorio in esame, caratterizzato dalla densità insediativa di lunga durata e dalla fitta viabilità di collegamento tra N-W e S-E, la realizzazione dell'impianto potrebbe rappresentare un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio archeologico diffuso, con i connessi valori paesaggistici.

Si conferma, dunque, l'assoluta necessità di redigere un nuovo studio di impatto ambientale, che analizzi l'impatto visivo prodotto dal parco in progetto sui ricettori sensibili (anche di nuova istituzione) posti all'interno dell'area vasta di analisi, l'intervisibilità cumulata da estendersi all'interno dell'area vasta di analisi considerando aerogeneratori in esercizio, autorizzati, comprendendo anche il minieolico, ed un nuovo documento di valutazione del rischio archeologico».

**CONSIDERATO** che il Servizio II di questa Direzione generale, facendo seguito alla suddetta nota dello Scrivente Servizio V, ha comunicato le proprie controdeduzioni, con nota prot. n. 39143-I del 22/11/2021, che di seguito si trascrivono:

«Si fa seguito alla nota prot. 0016660 del 14.05.2021 con la quale codesto Servizio ha richiesto di controdedurre le osservazioni della WKN Basilicata Development PE2 S.r.l. al preavviso di diniego della richiesta proroga del provvedimento di VIA favorevole di cui alla DGR n. 1489 del 17.11.2015 della Regione Basilicata, nonché alla nota prot. 12008 del 18.10.2021, con la quale la SABAP della Basilicata (di seguito "Soprintendenza") ha trasmesso le proprie.

Per quanto riguarda le problematiche archeologiche, di stretta competenza di questo Servizio, si ritiene opportuno rimarcare quanto segue. Dal 2015, data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione della quale si richiede la proroga, la conoscenza dell'area interessata dai lavori in progetto risulta notevolmente incrementata sotto il profilo archeologico a seguito di nuovi studi ed importanti rinvenimenti, avvenuti anche in occasione di indagini di emergenza. Sulla base di tali rinvenimenti, che hanno consentito di delineare le dinamiche di popolamento già a partire dall'età sannita, è stato possibile delimitare una nuova zona di interesse archeologico, denominata Ager Venusinus, all'interno della quale ricadono sia gli aerogeneratori che le opere di connessione in progetto. Tale area archeologica, validata nel corso della riunione del Comitato Tecnico Paritetico per il Paesaggio, tenutasi il 07.10.2020, e deliberata con successiva DGR n. 754 del 03.11.2020, è caratterizzata da una "densità insediativa di lunga durata e dalla fitta viabilità di collegamento tra



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

N-W e S-E”.

*Inoltre nell'area più prossima all'impianto in esame (considerando anche il solo buffer di 2 km) sono stati riconosciuti “circa 50 punti di interesse archeologico, noti in letteratura da precedenti indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio, come correttamente indicato anche nella schedatura dei siti inclusa nella ViArch e 17 siti emersi nel corso delle ricognizioni puntuali avvenute tra il 2013 ed il 2015, ai fini della redazione del documento”, mentre uno degli aerogeneratori ricade addirittura all'interno del buffer di 200 m di rispetto del Tratturo Correa. Tutto ciò considerato, si concorda pienamente con le valutazioni della Soprintendenza, che ritiene non più adeguata la documentazione archeologica di progetto a suo tempo redatta dalla Proponente, stante l'elevato potenziale archeologico del comprensorio in esame, le interferenze dirette con le aree di rispetto della rete tratturale e le modifiche intercorse al quadro vincolistico archeologico. Di conseguenza si conferma il parere negativo della Soprintendenza alla concessione della richiesta di proroga del provvedimento di VIA favorevole di cui all'oggetto».*

**ESAMINATO** il contenuto delle Osservazioni formulate dalla Società proponente, la Scrivente Direzione generale deve preliminarmente evidenziare come le valutazioni di questo Ministero siano state predisposte sulla base di dati certi, tratti sia dalla documentazione presentata dalla Società, alla quale sono stati preventivamente richiesti specifici documenti, che dagli archivi e dalle piattaforme ministeriali, mediante un'accurata indagine condotta grazie alla collaborazione dei propri Uffici centrali e periferici. Pertanto, si ritiene infondato il rilievo mosso dalla Società nelle Osservazioni, laddove la stessa sostiene che la comunicazione formulata ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, muova da un'erronea percezione del contesto.

**ESAMINATO** quindi il restante contenuto delle Osservazioni e ritenuto di condividere e fare proprie le controdeduzioni alle Osservazioni sopra riportate della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II di questa Direzione, **si rimettono di seguito le definitive valutazioni di competenza di questa Direzione generale**, rappresentando anzitutto che:

Il “Monitoraggio dei target nazionali e regionali – *burden sharing*”, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a luglio 2021, rivela come, a fine 2019, l'Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Basilicata risulta terzultima in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili. Ancora, dal “Rapporto statistico 2019 – *Energie da fonti rinnovabili in Italia*” emerge che **la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%)**. Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta.

Inoltre, va evidenziato come proprio **la provincia di Potenza**, con un'estensione territoriale peraltro inferiore, sia solo **seconda, per potenza eolica installata (pari a 9,4%)**, a quella di Foggia, che detiene il primato nazionale (si vedano di seguito le immagini tratte dai documenti citati).

Tale circostanza ha reso ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti cumulativi che l'impianto proposto sarebbe destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema culturale.

Le opere in argomento si andrebbero ad aggiungere alle numerose pale eoliche di grossa taglia già esistenti nell'AVI e a quelle degli impianti autorizzati, generando, nel complesso, un '*effetto selva*', insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica.




SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Gráfico 5 - Consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili (escluso il settore Trasporti – ktep)




SETTORE ELETTRICO – EOLICA

3.3.7 Distribuzione provinciale della potenza installata degli impianti eolici a fine 2019



La **realizzazione di 11 aerogeneratori, alti complessivamente 171,5 metri**, determinerebbe quindi un significativo impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche, in un'area che conta già numerosi aerogeneratori realizzati/autorizzati, alterando la percezione del contesto territoriale da e verso importanti beni paesaggistici tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004, come già ampiamente rappresentato nella Comunicazione formulata dalla Scrivente ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

Come si evince dall'immagine sottostante, l'impianto (nel cerchio rosso) sarebbe prossimo ad uno già realizzato (in verde).



**RITENUTO** di dover richiamare, a tal proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, per la quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il cosiddetto effetto di “irradiazione” del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da intendersi quale proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo;

**CONSIDERATA** quindi anche l'inevitabile criticità, in assenza di una adeguata pianificazione delle FER, derivante dalla circostanza che ciascun impianto eolico viene proposto di volta in volta come se fosse isolato e unico, senza un'adeguata considerazione degli effetti negativi legati alla co-visibilità e alla sequenzialità di altri impianti, per i quali è in corso o in procinto di avvio il procedimento di VIA o di autorizzazione unica;

**CONSIDERATO** che la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della “capacità” di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali, determinando concentrazione in alcune aree di un elevato numero di impianti eolici e la conseguente difficoltà di dispacciamento dell'energia prodotta, che comporta la limitazione o addirittura lo spegnimento di alcuni impianti eolici per evitare i rischi di sovrapproduzione nel sistema elettrico;

**VISTO e CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:**



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

8

X

l'istituzione del **"Distretto di turismo Rurale le Terre di Aristeo"** (D.M. MiBACT 08/03/2016, n. 129 e successivo D.M. 29/12/2017 n. 594), di cui Venosa e Maschito e l'intero territorio dell'Alto Bradano fanno parte, si prefigge, tra gli obiettivi da perseguire:

- *di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale ed internazionale per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto;*
- *di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni";*
- gli obiettivi su richiamati coincidono ed integrano quelli definiti dalla Regione Basilicata **nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020** a sostegno dello sviluppo del settore e del territorio delle Comunità ricomprese nella perimetrazione del su citato *"Distretto di turismo rurale"* e sono considerati prioritari e strategici specialmente, per la presenza nei perimetri individuati, di tutte o parte delle diverse *"Aree interne della Regione"*;
- il **"Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022"** (PST), elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all'indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria *"l'Italia del turismo e della cultura"*, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
  - come **"Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l'offerta nazionale"**, al fine di ampliare l'offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, **mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;**
  - in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo **la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;**
- Il medesimo PST, tra le azioni a sostegno della **"strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne"** (punto A.2.4) afferma che:
  - **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi –** caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
  - è, pertanto, indispensabile l'integrazione con le altre "filieri" presenti sui rispettivi territori, **con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;**
- **a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:**
  - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto 'dominante'



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.i

della regione: valori riconosciuti e considerati “sopra soglia”, ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all’idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, **da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;**

- la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove **paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell’esistente si articola in un primo insieme di grandi attrattori;**
- in questa visione:
  - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
  - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l’attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
  - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di “itinerari culturali” del Consiglio d’Europa diventano il presupposto per un’innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

**TENUTO CONTO** che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell’intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l’integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di governance e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l’impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un “utilizzo turistico eco-compatibile”, nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

**CONSIDERATO**, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 su 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli opinion leaders sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del “paesaggio preservato” e della “piccola” regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata a partire dall’Aglianico del Vulture come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

**CONSIDERATO**, inoltre, il principio secondo cui, il paesaggio, con l’evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce “... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni" (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;

**CONSIDERATO** che nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:

- **la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;**
- **in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di externalità positive attribuita all'agricoltura;**

**CONSIDERATO** che, con particolare riferimento ai **"paesaggi rurali storici"**:

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

**CONSIDERATO e VALUTATO**, inoltre, che dal "Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale", elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

B

**CONSIDERATO** che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

**CONSIDERATO** che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

**CONSIDERATO** che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV *“Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei “Criteri generali”*, prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) *“una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio”*;
- al punto 16.4 che *“Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”*;

**CONSIDERATO** che, in materia di “Tutela, governo ed uso del territorio” la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all'art. 12 bis stabilisce che *“la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”*;

**CONSIDERATO** che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs. n. 42/2004 che impongono una



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

JB

struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;

- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, c. 4 dell'Intesa di co-pianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la **“individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”**, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** *“Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010”*;

**TENUTO CONTO** che il **“Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”**, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell'uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell'imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l'attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto**;
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di habitat naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale**;



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

**CONSIDERATO** che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico)** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

**CONSIDERATO e VALUTATO** che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi" mediante:**

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);**
- la Creazione di reti: a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione; b) patrimonio in rete;

**RILEVATO**, inoltre, che, nel medesimo "Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)", in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l'aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;

- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all'87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PIEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all'anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall'esterno;
- A trainare l'ottima performance della Regione Basilicata è principalmente l'energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

**CONSIDERATO e VALUTATO** che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e l'aggiornamento del PIEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia "pulita" senza inquinare l'ambiente, dall'altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell'impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall'infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

**CONSIDERATE** le modifiche del quadro normativo intervenute con la **L.R. n. 54/2015** con cui sono stati individuati i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 che, sebbene siano novità normative introdotte successivamente all'emanazione del giudizio di Compatibilità Ambientale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1489 del 17/11/2015, rappresentano ad oggi un imprescindibile quadro di riferimento per la valutazione dei progetti come quello in esame;

**VISTA** la **Delibera della Regione Basilicata n. 754 del 03/11/2020**, recante "*Piano paesaggistico Regionale in applicazione all'art. 143 del D. Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBACT e MATTM. Approvazione attività validate dal CTP nella seduta del 7 ottobre 2020*", che, nel prendere atto del verbale della riunione del Comitato Tecnico Paritetico del 07/10/2020, approva la documentazione tecnica allegata al verbale del predetto Comitato che comprende, tra l'altro, la "*...delimitazione della zona di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 lett. m) del Codice – Ager Venusinus...*" e il "*...report intermedio relativo alla caratterizzazione agroforestale e interpretazione dei paesaggi rurali per ambiti di paesaggio, dinamiche di trasformazione, analisi delle politiche comunitarie...*";

**RICHIAMATO**, a tale riguardo, quanto precisato dal Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata che, con nota prot. 9430 del 13/01/2021, chiarisce che la suddetta DRG, nell'approvare – previa validazione del Comitato Tecnico Paritetico per la redazione del PPR- le proposte di delimitazione di 5 aree



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

di interesse archeologico ex art. 142 comma 1), lett.m) del D. Lgs. n. 42 del 2004 raggruppate sotto la denominazione di *Ager Venusinus* (ovvero: *Ager Venusinus*, *Ager Bantinus*, *Ager Ofantino*, *Coprensorio melfese*, *Via Appia*) non rende automaticamente efficace il vincolo predetto e quindi l'obbligo della procedura di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice ma che, nell'attesa del completamento del processo di pianificazione disciplinato dalla L.R. n. 23 del 1999, permane l'obbligo di attivare la predetta procedura in tutti i territori interessati dalla presenza di altre tipologie di Beni Paesaggistici (ex art. 136 e 142 del Codice);

**CONSIDERATO** l'assetto vincolistico dell'area di riferimento, come meglio dettagliato nel parere endoprocedimentale della Soprintendenza competente sopra richiamato, e rientrante nelle fattispecie dei beni tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1) *lett. c), h), m)*, nonché della parte II del Codice;

**VISTO** che lo Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto del 2012 non contiene analisi rispetto ai beni architettonici tutelati o vincolati;

**RITENUTO**, altresì, necessario evidenziare che questo importante contesto è stato di recente ricompreso nell'areale dell'*ager Venusinus* come proposta di zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett m) del DLgs 42/2004 e ss.mm.ii. e che pertanto, in riferimento al palinsesto archeologico ad oggi conosciuto, la situazione attuale differisce profondamente da quella in essere al momento dell'approvazione del progetto;

**VALUTATO** nello specifico che il contesto di riferimento si caratterizza per una straordinaria consistenza del patrimonio archeologico riferibile all'*ager Venusinus*, caratterizzato da un fitto popolamento in epoca romana, di cui notevoli sono le testimonianze materiali censite con le indagini dirette sul terreno, e alle numerose interferenze tratturali, nonché dal rilevamento di nuovi importanti indizi relativamente al popolamento del territorio in età sannita (IV-III a.C.) ed al passaggio della Via Appia, con la conseguente distribuzione di numerosi siti coevi lungo il percorso (III a.C.-III d.C.); più nel dettaglio, il settore tra Maschito e Venosa, in particolare la località Castellani, definisce la porzione di territorio insediata prima ancora della fondazione della colonia, con importanti siti sanniti, come quello scavato nel 2014 nella vicina Casalini, con cui Castellani per molti versi presenta somiglianze;

**VALUTATO** altresì che, in merito agli aspetti archeologici e in riferimento all'adeguatezza della documentazione di progetto, lo Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto del 2012 non contiene analisi rispetto ai beni archeologici tutelati o vincolati;

**CONSIDERATO** che, in data 27/07/2016, in attuazione della legge n. 208/2015, è stato sottoscritto un **Protocollo d'Intesa dal MIT, dal MIBACT e dalle Regioni Puglia, Basilicata e Campania per la progettazione e la realizzazione della "Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese"** che collega Caposele (AV) a Maglie Santa Maria di Leuca (LE), il cui fine per questo Ministero è quello di *"favorire iniziative di valorizzazione finalizzate a rafforzare l'attrattività dell'offerta culturale attraverso la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico artistico, migliorando la sua accessibilità e fruibilità, con particolare riguardo al patrimonio diffuso e raggiungibile in modo capillare tramite la mobilità dolce"*;

**RILEVATO** che il territorio in esame ricade fra quelli coinvolti da questo progetto, attualmente in fase di fattibilità tecnica ed economica, poiché, nell'attraversare le aree agricole destinate a Vigneti DOC, nella tratta Venosa - Palazzo S. Gervasio costeggia il *tratturello di Notarchirico*, che dista circa 850 m dal più vicino aerogeneratore e che, inoltre, una deviazione al percorso in prossimità della Masseria Lettini, costeggiando la S.P. ex S.S. 168 di Venosa, posiziona la ciclovia a soli 300 m dal più vicino aerogeneratore;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

**CONSIDERATO**, in proposito che, la Soprintendenza competente, con nota MIBACT\_SABAP-BAS n. 8769-P del 06/10/2020 ha valutato positivamente il Progetto di Fattibilità proposto, data la potenziale attrattività del percorso per la sua valenza sia paesaggistica che storico-culturale, proponendo una ulteriore deviazione al fine di inglobare nel percorso il *Parco Paleolitico di Notarchirico* che è un ricettore sensibile di grande valore culturale, attualmente interessato da lavori di ristrutturazione e di valorizzazione tramite apposita campagna di comunicazione e che dista circa 2,7 km dal più vicino aerogeneratore;

**VALUTATO** che, in riferimento alle aree non idonee della L.R. 54/2015, per il progetto di che trattasi si evidenziano le seguenti interferenze:

- n. 6 aerogeneratori (CST03, CST04, CST05, CST08new, CST09new, CST017new) ricadono all'interno del buffer di 500 m dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua;
- n. 4 aerogeneratori (CST08new, CST15, CST17new, CST11new) ricadono all'interno delle aree agricole destinate a Vigneti DOC anche se il richiedente specifica che le fondazioni delle suddette turbine non insistono realmente su vigneti esistenti;
- il parco eolico cade nel buffer di 5000 m dal centro storico di Maschito;
- n. 1 aerogeneratore (CST11new) cade all'interno del buffer di 200 m del *Tratturo Correa*;

**CONSIDERATO** in proposito che, in riferimento agli impatti cumulativi, nell'area buffer di riferimento si registra, oltre ad innumerevoli minieolici, la presenza di altri impianti eolici realizzati per un totale di **ca 116 aerogeneratori**, autorizzati (ca. 56 aerogeneratori) o con iter autorizzativo in corso, quali nello specifico:

*Parchi esistenti (dal portale RSDI della Regione Basilicata):*

- Parco eolico n. 21 nel comune di Palazzo S. Gervasio (n. 17 aerogeneratori) per una potenza complessiva di 34MW;
- Parco eolico n. 13 nel comune di Banzi (n. 5 aerogeneratori) per una potenza complessiva di 10MW;
- Parco eolico n. 14 nel comune di Banzi (n. 15 aerogeneratori) per una potenza complessiva di 30MW;
- Parco eolico n. 30 nel comune di Forenza (n. 36 aerogeneratori) per una potenza complessiva di 23,8MW;
- Parco eolico n. 29 nel comune di Maschito (n. 24 aerogeneratori) per una potenza complessiva di 15,8MW;
- Parco eolico n. 03 nel comune di Lavello (n. 12 aerogeneratori) per una potenza complessiva di 39,6MW;
- Parco eolico n. 39 nel comune di Lavello (n. 07 aerogeneratori) per una potenza complessiva di 14MW.

*Parchi autorizzati (dal portale RSDI della Regione Basilicata):*

- Parco eolico n. 48 nel comune di Palazzo S. Gervasio (n. 08 aerogeneratori) per una potenza complessiva di 16MW;
- Parco eolico n. 64 nel comune di Palazzo S. Gervasio (n. 18 aerogeneratori) per una potenza complessiva di 36MW;
- Parco eolico n. 65 nel comune di Palazzo S. Gervasio (n. 08 aerogeneratori) per una potenza complessiva di 16MW;
- Parco eolico n. 52 nel comune di Montemilone (n. 05 aerogeneratori) per una potenza complessiva di 18MW;
- Parco eolico n. 56 nel comune di Montemilone (n. 17 aerogeneratori) per una potenza complessiva di 60MW;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it






Figura 10: Inquadramento rispetto agli altri impianti: in rosso le torri di progetto; in blu le torri autorizzate; in verde quelle esistenti

**CONSIDERATO** ancora che dal 2015 ad oggi sono presentate in VIA statale numerose istanze di impianti eolici ricadenti in agro dei Comuni di Maschito, Venosa, Forenza e Palazzo San Gervasio, che, se autorizzate e realizzate, determinerebbero una modifica sostanziale dei luoghi, con la compromissione delle attuali caratteristiche paesaggistiche con denotando uno scenario paesaggistico futuro completamente diverso da quello attuale, generando, nel complesso, un insostenibile *'effetto selva'*. A riprova, si vedano le fotosimulazioni prodotte da altra Società per un procedimento di VIA statale di recente istanza, in cui sono stati rappresentati non solo gli aerogeneratori proposti da suddetta Ditta, ma anche quelli già autorizzati (quindi anche quelli della presente istanza, ubicati a pochi km di distanza),

**CONSIDERATO** che, nel merito, il SIA allegato al progetto del 2012 non riporta lo studio degli impatti cumulativi con gli impianti in esercizio o già autorizzati ed il progetto in esame ma segnala solo la presenza dell'impianto ERG ubicato nel Comune di Palazzo San Gervasio che conta 17 aerogeneratori;

**RITENUTO** a riguardo che, eventuali interferenze potrebbero avere un'incidenza sulla tutela del paesaggio, del patrimonio storico-artistico ed archeologico;




SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it




Cartografia e fotosimulazioni di altra Società (in rosso), prossima a quella oggetto dell'istanza (cerchio verde). Nelle foto in basso (tratta dal Regio Tratturello di Notarchirico) si nota sulla destra l'impianto in esame.

**Punto di Vista 34 - (BCT\_277 - nr 024) Regio tratturello di Notarchirico nei pressi del (BCA\_137d) Mangiaguadagno e del (BCA\_140d) Loreto, Venosa (PZ)**

**Panoramica dal Punto di Vista 34 - ANTE OPERA**



**Panoramica dal Punto di Vista 34 - POST OPERA**



Fotosimulazioni

**TAV 34**



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

**RITENUTO** quindi che, nel rimarcare che la situazione attuale differisce profondamente da quella in essere al momento dell'approvazione del progetto, sia dal punto di vista programmatico e progettuale, nonché in riferimento agli aspetti normativi e quelli derivanti dalle nuove conoscenze archeologiche disponibili;

**EVIDENZIATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro della Transizione ecologica e il Ministro della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.

Per tutto quanto sopra visto, considerato ed esaminato, a conclusione dell'attività istruttoria condotta per la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della competente Soprintendenza ABAP e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminata tutta la documentazione prodotta dalla Società proponente nel corso del procedimento, nonché le osservazioni formulate dal Proponente a seguito della Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale (formulata da questa DG ABAP, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con nota prot. 4387-P del 09/02/2021), ritenuto di dover confermare i motivi ostativi in essa anticipati,

**questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio,**

nel ritenere che non sussistano i presupposti per confermare le valutazioni effettuate in merito al progetto di cui trattasi nell'ambito della VIA regionale precedentemente espletata, esprime

**parere tecnico istruttorio negativo**

**all'istanza di proroga del provvedimento di VIA, rilasciato per l'impianto in epigrafe dalla Regione Basilicata con DGR 1489 del 17/11/2015.**

Il Responsabile del procedimento  
Arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Federica Galloni

